

**ISFORT S.p.A.**  
**Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti**

Via Nizza, 45 – 00198 Roma  
Tel. 06852651 – Fax 0685265246  
e-mail: [info@isfort.it](mailto:info@isfort.it) pec: [isfort@arubapec.it](mailto:isfort@arubapec.it) sito: [www.isfort.it](http://www.isfort.it)

**ADDENDUM n.2 AL PROTOCOLLO CONDIVISO  
DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL  
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL  
VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
verifiche del possesso della certificazione verde  
(Decreto Legge 24 del 22 marzo 2022)**

Emissione AD

data 31/03/2022 firma



Approvazione AD

data 31/03/2022 firma



## INDICE

1. SCOPO	pag. 3
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
1.2 VERIFICHE ALL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO	pag. 5

**ADDENDUM n. 2 AL PROTOCOLLO  
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL  
LA CERTIFICAZIONE VERDE PER L'ACCESSO  
NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA  
ai sensi del D.L. n. 24 del 22 marzo 2022**

**1. SCOPO**

Il presente Addendum è emesso da ISFORT S.P.A. per adeguare il Protocollo per la verifica del possesso della Certificazione Verde per l'accesso nei luoghi di lavoro dell'azienda a seguito della emanazione del Decreto Legge n. 24 del 22 marzo 2022, pubblicato su GU n.70 del 24-3-2022, (di seguito il Decreto).

Con detto decreto il Consiglio dei Ministri ha disposto il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020, **determinandone la cessazione al 31 marzo 2022**, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario.

Per quanto non previsto dalle norme e misure che seguono **si deve considerare valido**, a tutti gli effetti di legge e organizzativi, ivi incluse le procedure di controllo della Certificazione Verde e le conseguenti nomine agli incaricati del controllo, quanto indicato nel **Protocollo per la verifica del possesso della certificazione verde per l'accesso nei luoghi di lavoro dell'azienda ai sensi del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021**, adottato da ISFORT S.P.A il 15 ottobre 2021 e parzialmente modificato con l'Addendum del 7 gennaio 2022.

Si riportano di seguito le principali misure introdotte dal **D.L. 24/2022** che hanno una diretta ripercussione sulla gestione dei rapporti di lavoro.

**1. Durata dell'obbligo vaccinale**

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, **l'obbligo vaccinale** per la prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2, già esteso con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 03, dall'8 Gennaio 2022 al 15 Giugno 2022, **cesserà il 30 aprile 2022.**

**Dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti i lavoratori, compresi gli ultracinquantenni, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, che si ottiene con:**

- **completamento del ciclo vaccinale (prima e seconda dose)**
- **guarigione**
- **tampone antigenico** (validità 48 ore dal momento dell'esecuzione), con risultato negativo certificato da struttura sanitaria autorizzata
- **tampone molecolare** (validità 72 ore dal momento dell'esecuzione), con risultato negativo certificato da struttura sanitaria autorizzata

Si rammenta che la certificazione viene generata dal **sistema DGC** (Digital Covid Certificate) del Ministero della Salute, entro poche ore dall'inserimento dei dati del lavoratore, per vaccinazione, guarigione o test. Il lavoratore riceve un SMS o una mail con il **codice Authcode per scaricare il Green Pass base** inserendo anche il numero identificativo della tessera sanitaria.

Quale unica eccezione, l'obbligo vaccinale resterà in vigore, fino al 31 dicembre 2022, con eventuale sospensione dal lavoro, solo per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Si conferma, dunque, che dal 1° aprile 2022 cessa l'obbligo **per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni, di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

**Dal 1° maggio sarà eliminato, per tutti i lavoratori anche l'obbligo del GP Base**, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del Decreto-Legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021 che, si ricorda, avevano **già** introdotto l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori.

Il Decreto precisa, altresì, che «l'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute».

Si rileva, altresì, che dal 1° aprile **cessa l'obbligo di utilizzo sui luoghi di lavoro dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, mentre nei luoghi di lavoro al chiuso sono obbligatori, fino al 30 aprile 2022, i dispositivi individuali delle vie respiratorie (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero **le mascherine chirurgiche. il cui uso è obbligatorio fino al 30 aprile.**

## **2. Verifiche all'accesso ai luoghi di lavoro**

Ai fini delle verifiche del Green Pass base fino al 30 aprile 2022 **si confermano tutte le prescrizioni di legge indicate nel D.L. 127/2021 e nel collegato Protocollo adottato da Isfort il 15 ottobre 2021 di seguito riassunte.**

I datori di lavoro (in quanto responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni; in mancanza di tale controllo, ai datori di lavoro si applicherà la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da Euro 400 a 1.000.

L'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass base si applica altresì a tutti **i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo**, la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro. In tal caso, la verifica del possesso del Green Pass base è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della Certificazione Verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque **non oltre il 30 aprile 2022**. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

**Per le tutte le imprese** (e, dunque, non solo per quelle con meno di 15 dipendenti come inizialmente previsto), fino al 30 aprile 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Nel caso di violazione, da parte dei lavoratori, dell'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro, si applicherà la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 600,00 a euro 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire i lavoratori a **mansioni anche diverse**, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Per adempiere agli obblighi di informazione e condivisione del presente Addendum, ISFORT ha emesso una **Comunicazione interna** indirizzata al personale ISFORT e alle persone che accedono agli uffici della società, ai sensi del D. L. n. 127/2021 e del D.L. 01/2022 e contestualmente provvederà a inviare ai propri dipendenti **una lettera di sensibilizzazione** sul tema e renderà disponibile il presente Addendum al Protocollo per la consultazione da parte di tutti gli interessati, attraverso il **proprio sito aziendale**, [www.isfort.it](http://www.isfort.it).

Per ogni informazione e chiarimento operativo in ordine alla presente procedura, nonché riguardo all'applicazione della stessa, oltre che alla possibilità di formulare osservazioni e suggerimenti, si invita a fare riferimento allo scrivente Datore di lavoro ISFORT S.P.A.